

Da: dp.Firenze@pce.agenziaentrate.it
A: faip-codibugnoli@pec.it
Oggetto: NOTIFICA PROTOCOLLAZIONE MESSAGGIO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA - ENTRATE.AGEDP-FI.REGISTRO UFFICIALE.215204.06-10-2023-I
Data: venerdì 6 ottobre 2023 11:46:21

Gentile utente, il messaggio di posta elettronica certificata da lei inviato il 03-10-2023 - 17:07 all'indirizzo PEC dell'Agenzia delle entrate dp.firenze@pce.agenziaentrate.it con oggetto vidimazione statuto per Emte Terzo Settore e' stato ricevuto da DIREZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE e protocollato in data 06-10-2023 sul registro: REGISTRO UFFICIALE con il numero 215204.

**Verbale dell'Assemblea degli associati della associazione senza fini di lucro denominata
«FORMAZIONE ASSISTENZA INTEGRAZIONE PSICOTERAPIA - I CODIBUGNOLI, ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE»
(in forma abbreviata FAIP i Codibugnoli Onlus)**

Il giorno 26 settembre duemilaventitre, in Firenze, Piazza SS. Gervasio e Protasio n. 13, alle ore 09 e minuti 30

SI È RIUNITA

in prima convocazione l'Assemblea degli associati della associazione «FORMAZIONE ASSISTENZA INTEGRAZIONE PSICOTERAPIA - I CODIBUGNOLI, ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE» con sede in Firenze, Piazza SS. Gervasio e Protasio n. 13, codice fiscale 94193310482, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- approvazione di alcune modifiche allo statuto al fine di adeguarlo alle richieste fatte dal RUNTS con la comunicazione Prot. n. 0047826/2023 del 15/09/2023; delibere inerenti e conseguenti.

Assume la presidenza dell'assemblea il Presidente del Consiglio Direttivo Kitergiata Iannelli.
Su proposta del Presidente, l'Assemblea nomina segretario il dott. Eutizio Egiziano, che accetta.

Il Presidente dell'Assemblea constatato e fatto costatare:

1. che l'Assemblea è stata regolarmente convocata;
2. che sono presenti e rappresentati, di persona o mediante mezzi di telecomunicazione in audio-video conferenza, ventiquattro (24) associati aventi diritto a ventiquattro (24) voti, sui quarantasette (47) associati costituenti il complesso dei partecipanti all'Associazione aventi diritto a quarantasette (47) voti complessivi, e precisamente:

- presso la sede legale posta in Firenze, Piazza SS. Gervasio e Protasio n. 13:

Eutizio Egiziano, Kitergiata Iannelli, Elda Marqeni, Ezio Menoni, Camilla Pompeo, Elisa Romolini

- collegati in audio-video conferenza:

Selene Baldi, Chiara Ciolini, Fei Sabina, Marcella Cuttone, Roberta Starita, Maria Chiara Sarti, Letizia Mazzuoli, Alessio Fraioli, Maria Rita Ludovica Blanco, Rita Francia, Paolo Tartagli, Giovanni Bianchi, Valeria Perlini, Haranit Hoxa, Aida Hoxa, Samuele Zei, Sara Pometti, Claudia Moscardi

3. che è presente la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo nelle persone dei Signori:
presso la sede legale: Kitergiata Iannelli, Eutizio Egiziano, Camilla Pompeo, Elisa Romolini, Ezio Menoni

dichiara la presente Assemblea validamente costituita ai sensi dello Statuto e, pertanto, atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Discussione

Il Presidente dà lettura della comunicazione del RUNTS Prot. n. 0047826/2023 del 15/09/2023.

Il Presidente dà quindi lettura delle modifiche da apportare allo Statuto per adeguarlo alle espresse richieste del RUNTS, che riguardano gli articoli 2 "*Scopo, finalità e attività*" e 8 "*Consiglio direttivo*"

Chiusa la discussione il Presidente mette ai voti il seguente testo di deliberazione:

l'Assemblea degli associati della associazione «FORMAZIONE ASSISTENZA INTEGRAZIONE PSICOTERAPIA - I CODIBUGNOLI, ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE»

DELIBERA

"a) di adottare, con efficacia a partire dal momento in cui l'associazione sarà iscritta nel Registro unico nazionale degli enti del Terzo Settore, il nuovo testo dello statuto, così come ad essi illustrato dal Presidente, anche al fine di adeguarlo alle inderogabili disposizioni di legge previste in materia di Enti del Terzo Settore;

b) di dare mandato al Presidente del Consiglio Direttivo della Associazione per attuare tutte le attività finalizzate al perfezionamento dell'iscrizione della Associazione nel Registro unico nazionale degli enti del Terzo Settore".

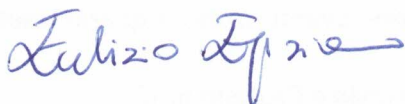
Questo testo di deliberazione viene approvato dall'Assemblea degli associati della Associazione all'unanimità.

Il testo aggiornato dello Statuto – che sarà efficace a partire dal momento in cui l'associazione sarà iscritta nel Registro unico nazionale degli enti del Terzo Settore - si allega al presente atto sotto la lettera "A".

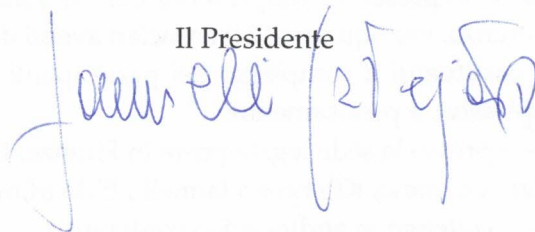
Proclamazione risultati votazione e chiusura riunione

Il Presidente proclama i risultati della votazione e dichiara chiusa la riunione alle ore 11 e minuti 15.

Il segretario



Il Presidente



STATUTO

dell'associazione non riconosciuta

«FORMAZIONE ASSISTENZA INTEGRAZIONE PSICOTERAPIA - I CODIBUGNOLI ETS»

(in forma abbreviata FAIP i Codibugnoli ETS)

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

È costituita fra i presenti, ai sensi del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e, in quanto compatibile, del *Codice civile* e relative disposizioni di attuazione, una *associazione* avente la seguente *denominazione*:

«FORMAZIONE ASSISTENZA INTEGRAZIONE PSICOTERAPIA - I CODIBUGNOLI onlus ETS»

(in forma abbreviata FAIP i Codibugnoli Onlus ETS)

da ora in avanti denominata "*associazione*", con sede legale nel Comune di Firenze e con durata fino al 31 dicembre 2050.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'associazione *non ha scopo di lucro* e persegue *finalità* civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, in forma di produzione di servizi:

- a) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni [art. 5, comma 1, lettera c) del D.lgs. 3.7.2017 n. 117];
- b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa [art. 5, comma 1, lettera d) del D.lgs. 3.7.2017 n. 117];

L'associazione pertanto opererà, a titolo indicativo, nei seguenti ambiti:

1. assistenza multidisciplinare (psicologica, psicoterapeutica, neuropsichiatrica infanzia e psichiatrica) a persone con malattie e disabilità di natura biomedica e psichica e loro familiari, con valenza di prevenzione secondaria e terziaria;
2. assistenza psicologica, psicoterapeutica e psichiatrica a persone con problemi psicologici in condizioni di crisi psicosociale ed economica;
3. assistenza psicologica, psicoterapeutica, psichiatrica e neuropsichiatrica per l'infanzia rivolta a famiglie in condizioni di crisi psicosociale ed economica
4. assistenza psicologica e psicoterapeutica rivolta a minori con problemi cognitivi, affettivi e relazionali con i loro contesti familiari, educativi e sociali;
5. attività di formazione, di counseling e di sostegno psicologico con personale socio-sanitario impegnato nell'assistenza di persone in condizioni di crisi di salute;
6. attività di formazione, di counseling e di sostegno psicologico con personale educativo impegnato con giovani con problemi cognitivi, affettivi e relazionali;
7. attività di formazione con operatori di associazioni non profit impegnati in prestazioni rivolte a persone in condizioni di crisi psicosociale ed economica;
8. attività di prevenzione primaria e di sensibilizzazione della popolazione su temi riguardanti la disabilità.

In relazione alla promozione delle attività precedentemente esposte l'Associazione può svolgere corsi di studio e seminari specifici. Altresì può promuovere lavori scientifici e divulgativi sempre connesse con l'oggetto sociale ed escluso, in ogni caso, qualsiasi fine di lucro.

Nell'ambito delle suddette finalità l'associazione potrà stipulare convenzioni con Enti pubblici o privati per concorrere al raggiungimento degli obiettivi previsti dal quadro legislativo socio-sanitario e socio-assistenziale, sia statale che regionale.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di *raccolta fondi* - attraverso la richiesta a *terzi* di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato.

Possono aderire all'associazione *persone fisiche* ed *enti* che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze.

Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare al Consiglio direttivo una *domanda scritta* che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

Il Consiglio direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. -

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il *diritto* di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'*obbligo* di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale e spontaneo, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 5 (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per *morte, recesso, esclusione o morosità*.

L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, ivi incluso il mancato pagamento della quota associativa annuale entro i termini previsti dal Consiglio direttivo, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, o per ogni altro grave motivo che pregiudichi il rapporto associativo, può essere *escluso* dall'associazione mediante deliberazione del Consiglio direttivo con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre *recedere* dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I *diritti di partecipazione* all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

ART. 6 (Organi)

Sono *organi* dell'associazione:

- l'Assemblea;
- Il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo, se nominato;
- Il Revisore unico, se nominato.

ART. 7 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha *un voto*.

Sono ammessi, l'intervento all'assemblea e il voto mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

La *convocazione* dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, anche per posta elettronica all'indirizzo indicato in fase di ammissione, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione, non nello stesso giorno, e l'ordine del giorno, spedita almeno 8 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si *riunisce* almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze *inderogabili*:

- *nomina e revoca i componenti degli organi associativi* e, se previsti, l'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- *approva il bilancio di esercizio*;

- delibera sulla *responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove *azione di responsabilità* nei loro confronti;
- delibera sulle *modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto*;
- approva l'eventuale *regolamento dei lavori assembleari*;
- delibera lo *scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione* dell'associazione;
- delibera sugli *altri oggetti* attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza della metà più uno degli associati, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per *modificare lo Statuto* occorre la presenza di almeno la maggioranza degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo *scioglimento dell'associazione* e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

ART. 8 (Consiglio direttivo)

Il Consiglio direttivo è l'organo di amministrazione dell'associazione e *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- provvedere alla gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- fissare l'importo, le modalità di versamento e i termini della eventuale quota associativa annuale;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

Il Consiglio direttivo è *formato* da un numero di componenti, compreso tra 3 e 5, nominati dall'Assemblea per la *durata* di 3 anni e sono rieleggibili.

La *maggioranza* degli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio direttivo è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei componenti; è ammessa la partecipazione alla riunione e il voto mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia possibile verificare l'identità del consigliere che partecipa e vota.

Le *deliberazioni* del Consiglio direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Quando si verifichi una parità di voti, avrà la prevalenza quello del Presidente.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'*iscrizione* nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la *rappresentanza* dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Nel caso in cui venga a mancare uno o più amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente *rappresenta legalmente* l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è *eletto* dal Consiglio direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti ed è rieleggibile.

Il Presidente *dura in carica* quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il *Vice Presidente* sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 (Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche *monocratico*, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I *componenti* dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il *bilancio sociale* dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11 (Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione *deve* nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13

(Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14

(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il *bilancio di esercizio* annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è *predisposto* dal Consiglio direttivo, viene *approvato* dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 15

(Bilancio sociale e informativa sociale)

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono superiori a centomila euro annui L'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli *eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi* a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono superiori a 1 milione di euro annui L'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il *bilancio sociale*.

ART. 16

(Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del *Consiglio direttivo*, tenuto a cura dello stesso organo;
- ove previsto, il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di controllo*, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi secondo la modalità della consultazione in sede alla presenza di almeno un componente il Consiglio direttivo.

ART. 17

(Volontari)

I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve *assicurare* i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 18 **(Lavoratori)**

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

ART. 19 **(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)**

In caso di *estinzione o scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo *parere positivo* dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 20 **(Rinvio)**

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal *Codice civile*.

James C. Kler Sp. Giulio Sp. Camillo Sp. 1210 Meno 5
Nargani Elda DISE RANEN.

LE
20